

# REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

(delibera n. 37/VI del Consiglio di Istituto del 25/05/2021)

## ESAMI INTEGRATIVI

Gli studenti, sia interni che di altri istituti, **iscritti alle classi successive alla prima**, che intendono frequentare un diverso percorso scolastico/indirizzo di studi di scuola secondaria di secondo grado, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi dell'indirizzo frequentato.

Gli **esami di integrativi** sono prove che **permettono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo**. Essi riguardano i programmi integrali delle discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio/indirizzo di provenienza, relative a tutti gli anni delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in altre tipologie di istituti o altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso **prove scritte ed un colloquio orale**, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola/indirizzo di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto/indirizzo.

## DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate **al Dirigente scolastico entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento** unitamente, per gli studenti esterni, alle fotocopie delle pagelle e dei programmi didattici svolti nella scuola di provenienza.

La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. La Commissione per gli esami integrativi è costituita in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, **sempre entro il 30 giugno, con riserva**.

## RISULTATI DELL'ESAME

Gli esami integrativi si superano se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline che sono oggetto di accertamento.

Per gli studenti con sospensione del giudizio, il superamento degli esami integrativi e il passaggio nella classe per cui si sono sostenute le prove integrative, avviene solo se si sono già superati gli esami per colmare i debiti.

**N.B. Il superamento dell'esame integrativo non implica necessariamente l'accettazione dell'iscrizione alla nuova classe/scuola poiché ciò dipende dalla disponibilità di posti.**

**N.B. NON È POSSIBILE IL PASSAGGIO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO.**

## **CLASSI PRIME**

### ***1. Richieste di iscrizione in classe prima pervenute dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni***

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE presso un'altra istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per il Liceo classico "D. Alighieri" **la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.** Le domande saranno accolte solo in relazione alla effettiva disponibilità dei posti per le varie classi ed indirizzi, previo rilascio del nulla osta dalla scuola di provenienza.

### ***2. Richieste di passaggio in classe prima pervenute dopo l'inizio delle lezioni (nel periodo tra settembre a novembre)***

Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti **CLASSI del PRIMO ANNO** di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano entro il mese di novembre dell'anno scolastico di riferimento, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le domande saranno valutate in relazione alle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali ed eventualmente accolte tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi e dell'assenza di eventuali problematiche didattiche/relazionali nelle classi richieste.

Tali domande devono essere presentate, improrogabilmente **entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento**, sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.

Il Consiglio di classe effettuerà verifiche di ingresso su tutte le discipline del curriculum e comunicherà alla famiglia le materie o le parti di materie su cui è necessario integrare la preparazione con lo studio individuale al fine di affrontare l'anno scolastico con minori difficoltà **NON** essendo previste per tali casi le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n. 297/1994.

**N.B. NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI ISCRIZIONI PRESENTATE OLTRE IL TERMINE DEL 30 NOVEMBRE.**

## **RIORIENTAMENTI AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO DELLE CLASSI PRIME**

Tali casi saranno limitati a situazioni eccezionali previa presentazione al Dirigente scolastico di motivata relazione da parte del Consiglio di classe e in presenza di **GRAVI E DIFFUSE INSUFFICIENZE**, in particolare nelle discipline di indirizzo.

In tal caso il Consiglio di classe indicherà

1. altro tipo di Istituzione scolastica, in linea con le attitudini e gli interessi mostrati dallo studente
2. altro indirizzo dell'istituto in cui non siano presenti le discipline nelle quali lo studente presenta gravi insufficienze

**NON SONO CONSENTITI CAMBI DI SEZIONE ALL'INTERNO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI INDIRIZZO.**

La valutazione e l'esame di casi specifici ed eccezionali debitamente motivati e documentati è demandata al DS.

## **ESAMI DI IDONEITÀ**

Gli **esami di idoneità** si sostengono **per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione oppure in casi specifici** (es. istruzione parentale). Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Sostenendo l'esame di idoneità lo studente acquisisce, in caso di esito positivo, il titolo di ammissione alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo.

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo. (art. 15 R.D. 653/25).

### **RISULTATI DELL'ESAME**

Gli esami di idoneità si superano se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline che sono oggetto di accertamento.

Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l'anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.

Con **DM n. 5 del 8 febbraio 2021** (Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione) tutta la problematica è stata ridefinita.

## **ESAMI PRELIMINARI**

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, orali e pratiche, le discipline previste dal piano di studi.

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.

L'esame preliminare è sostenuto, di norma entro il mese di maggio davanti al Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

**Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.**

Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline.

### **DOMANDE DI AMMISSIONE E CALENDARIO**

Le domande di ammissione agli esami di idoneità/preliminari devono essere presentate **al Dirigente scolastico**

- entro il **20 marzo dell'anno di riferimento** per coloro che chiedono idoneità alla classe quinta e ammissione all'Esame di Stato. Gli esami si svolgono di norma nel mese di maggio.

- entro il **10 luglio dell'anno di riferimento** per coloro che chiedono idoneità alle classi seconda, terza, quarta o esami integrativi. Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio della scuola.

La domanda deve essere corredata da ricevuta di pagamento della relativa tassa governativa e del versamento di € 100,00 (diritti di segreteria) intestato al Liceo classico "Dante Alighieri" di Ravenna. È necessario presentare copie delle pagelle per ogni anno di scuola superiore frequentato, compreso quello in corso, e i programmi didattici svolti nella scuola di provenienza.

## **ISTRUZIONE PARENTALE**

*(Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e Nota USRER n° 5371 del 23/04/2014)*

Gli allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

## **PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

*Esami integrativi e di idoneità (domande al quarto e/o al quinto anno del percorso di studi)*

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto, nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, l'alternanza scuola-lavoro come attività curriculare e quindi obbligatoria.

La Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018 in vigore dal 1° gennaio 2019) ha apportato modifiche al sistema dell'alternanza scuola-lavoro prevedendo, oltre ad una nuova denominazione, una riduzione del monte ore minimo obbligatorio per tali percorsi: 210 ore nel triennio per gli Istituti Professionali, 250 ore nel triennio per gli Istituto Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei.

L'attività PCTO (ex alternanza scuola lavoro) è diventata, così, parte integrante dei curricula scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Ciò premesso, alle di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio di ogni tipologia e indirizzo i candidati devono allegare la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), e tutta la documentazione relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione del Consiglio della classe al quale il candidato viene assegnato.